



Citta' di Castellammare di Stabia

Area Metropolitana di Napoli

Ordinanza Sindacale

Ordinanza Sindacale numero: 85/2020

Oggetto: Misure di contenimento per emergenza epidemiologica da Covid-19, chiusura esercizi commerciali e interdizione aree del territorio per le giornate del 25 aprile e 01 maggio 2020

IL SINDACO

VISTO

l'art. 32 della Costituzione;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

VISTO

il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01 - 04 - 08 - 11 - 25 marzo e 10 aprile 2020 contenenti: "*Ulteriori disposizioni attuative del d.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale*";

VISTE

le Ordinanze Presidenziali della Regione Campania dalla n. 01 alla n. 33 del 2020 in particolare dell'ordinanza n° 15 del 13/03/2020 del Presidente della Regione Campania, con la quale viene fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni;

le richieste, formulate per le vie brevi, dai Dirigenti delle F.F.O.O. i quali segnalano che gli esercizi aperti al pubblico in modalità self service (distributori di bevande e similari) sono oggetto di assembramenti non consentiti perché di piccole dimensioni e non offrono un servizio essenziale;

CONSIDERATO

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la finalità di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio limitando il più possibile inutili spostamenti dei cittadini;

che nei citati decreti è prevista inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati;

PRESO ATTO

che il DPCM 08/03/2020, all'art. 3 (Misura di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale), comma 1, lett. c) testualmente recita: *si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*";

il D.L. n° 19 del 25 marzo 2020 all'Art. 3 comma 1 recita "*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito*

delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. “

RILEVATO

che nel presidio ospedaliero San Leonardo i contagiati tra il personale medico sanitario crescono quotidianamente in maniera numerica e, di riflesso, cresce il numero di familiari e cittadini venuti a contatto con i contagiati sottoposti a sorveglianza attiva da parte dell'Asl di competenza (trattasi in maggioranza di cittadini stabiesi)

che, nonostante la vigenza di norme restrittive in vigore ai sensi del D.L. n° 19 del 25.03.2020 e DPCM precedenti, si prevede comunque per le giornate ricorrenti la festività della Liberazione e la festa dei lavoratori, un possibile spostamento di persone, in violazione delle suddette norme, sul territorio di competenza, che comprende località da sempre mete privilegiate per le giornate festive; che per le caratteristiche peculiari del territorio comunale, sarà comunque predisposto un servizio di vigilanza rafforzato, al fine di attuare le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, con l'obiettivo di scoraggiare qualsiasi comportamento in violazione delle disposizioni citate;

CONSIDERATO

che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città ed ha tempestivamente attivato il C.O.C. di Protezione Civile del quale detiene pieni poteri e responsabilità, al fine di adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi;

che l'art. 117 della legge 112/98 al comma 1 stabilisce che; *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*

che pertanto si ravvisa la necessità urgente di adottare ulteriori misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del COVID-19, mediante adozione di specifico provvedimento, con la finalità principale di diminuire sull'intero territorio comunale le possibilità di contagio e diffusione del virus, con riferimento alle motivazioni di cui al DPCM del 9 Marzo 2020;

RAVVISATA

la necessità di provvedere all'emanazione di un provvedimento finalizzato ad tutelare la salute pubblica della cittadinanza soprattutto in virtù di quanto sta accadendo nel Presidio Ospedaliero San Leonardo e pertanto limitare al massimo i contatti tra le persone e gli spostamenti della cittadinanza soprattutto in previsione delle festività sopraccitate adottando ulteriori e più stringenti misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quelle situazioni, per le quali appare probabile il verificarsi di concentrazioni numeriche di persone, ovvero per le modalità di svolgimento di attività umane, con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della reale situazione da affrontare;

VISTO

la legge 833/1978;

il D. L.vo n° 112/1998;

l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale

ORDINA

Per tutto quanto in premessa a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19:

1. per le giornate di sabato 25.04.2020 e venerdì 01.05.2020 la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività aperte al pubblico ad eccezione delle Farmacie (rispetteranno il calendario di reperibilità previsto) e delle edicole presenti sul territorio comunale (quest'ultime rispetteranno la chiusura rigorosa alle ore 14:00).
2. dalle ore 00:00 alle ore 24.00 di sabato 25.04.2020 e venerdì 01.05.2020 è vietato l'accesso, la permanenza, l'attraversamento delle seguenti aree geografiche del territorio se non per comprovate motivazioni di necessità con la sola esclusione dei veicoli del TPL, nonché dei veicoli di soccorso e/o di polizia e dei residenti per gli spostamenti consentiti :
3. Arenile Comunale – Villa Comunale – Arenile Corso De Gasperi “Cantieri Metallurgicci” Località Pozzano ed accesso ai relativi litorali, arenili e battige;
4. Area del Monte Faito, con il divieto di accesso alle strade che conducono nelle località “boschi di Quisisana” e “fontana del re” con relative adiacenze.
5. la chiusura nelle giornate indicate al punto 1 degli esercizi aperti al pubblico in modalità self

service (distributori di bevande e similari).

DISPONE

che la Polizia Locale provveda ad intensificare i controlli in tal senso, attivando azioni di monitoraggio sul transito veicolare nelle strade in cui vige il divieto di cui alla presente ordinanza e di tutti gli altri obblighi stabiliti da norme statali, regionali o con ordinanza sindacale.

che la violazione alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 1, del D.L. n° 19 del 25.03.2020.

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O. al Dirigente del Settore SUAP , al Dirigente del Settore Polizia Locale, Al Dirigente del Settore Attività produttive.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

D.P.

Citta' di Castellammare di Stabia, 20/04/2020

IL SINDACO

CIMMINO GAETANO